


**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  
DEI BENI E DEL DEMANIO  
PUBBLICI  
DEL COMUNE DI RIVIERA**



## Sommario

Art. 1 Campo di applicazione .....	3
Art. 2 Scopo della videosorveglianza.....	3
Art. 3 Principi .....	3
Art. 4 Trasmissione di dati a terzi.....	3
Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini.....	4
Art. 6 Organo responsabile.....	4
Art. 7 Entrata in vigore e abrogazione.....	4

**Art. 1**

Campo di applicazione

<sup>1</sup> Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza dei beni (patrimoniali e amministrativi) e del demanio pubblici del Comune di Riviera, eseguita dallo stesso o da suoi mandatari.

<sup>2</sup> I beni adibiti all'adempimento di specifici compiti legali, quali gli stabili amministrativi, gli edifici scolastici e gli spazi a loro antistanti possono essere videosorvegliati unicamente quando non sono accessibili al pubblico.

<sup>3</sup> Per gli aspetti della videosorveglianza, secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

<sup>4</sup> La sorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

**Art. 2**

Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

**Art. 3**

Principi

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area videosorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e lo scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza, a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

**Art. 4**

Trasmissione di dati a terzi

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali, o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

- Art. 5**  
Durata di conservazione,  
anonimizzazione e  
distruzione delle  
immagini
- <sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 2 settimane.  
<sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.
- Art. 6**  
Organo responsabile
- <sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.  
<sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.  
<sup>3</sup> Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.
- Art. 7**  
Entrata in vigore e  
abrogazione
- <sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.  
<sup>2</sup> Con la sua entrata in vigore sono abrogati i regolamenti sulla videosorveglianza dei Quartieri di Lodrino e Osogna.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 666 del 30.07.2018.

**Per il Municipio**

Il Sindaco:  
R. De Rosa

Il Segretario:  
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 04.10.2018.

**Per il Consiglio comunale**

Il Presidente:  
M. Caretti

Il Segretario:  
P. Laube

Approvato dalla Sezione enti locali il 10.12.2018.